

STATUTO

L'ISOLA CHE NON C'E' - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA ALFIO MAGGIANI
35

Numero REA: MS - 114139

Codice fiscale: 01113450454

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Carrara, la Società co-	
	operativa denominata "L'Isola che non c'è - Cooperativa so-	
	ciale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040, e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo	
	e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità	

	alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei citta-	
	dini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed	
	educativi.	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestio-	
	ne in forma associativa dell'azienda alla quale i soci pre-	
	stano la propria attività lavorativa, continuità di occupa-	
	zione, e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentan-	
	za, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali	
	e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato	
	ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve ri-	
	spettare il principio della parità di trattamento tra i soci	

	cooperatori.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò	
	la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative	
	e Mutue, ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attività di assistenza sociale rivolta	
	a gruppi svantaggiati, ed in particolare il sostegno all'infanzia attraverso l'apertura di servizi specifici, quali	
	ni, ludoteche, centro genitori-bimbo.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e potrà assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento, approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro	
	(od un'esperienza imprenditoriale) di almeno due anni, nonché	
	un'esperienza, in qualità di socio cooperatore in cooperative	
	affini o similari, di almeno due anni. Inoltre, le nuove am-	
	missioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che pre-	
	stino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	

	iscritti in una apposita sezione del libro soci, ed il loro	
	numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'art.11 della Legge 8 novembre 1991, n° 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche od affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente od in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo	

	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale, o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore al venti per cento di quello previsto per i soci ordi-	
	nari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee, ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	

	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in as-	
	semblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art.2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere, nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rap-	
	porto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge, o dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	

	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le mo-	
	dalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione	
	sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto,	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compro-	
	missoria, di cui all'articolo 29 del presente statuto	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	

	siti e delle condizioni di cui all'articolo 5, e l'inesisten-	
	za delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo art.	
	5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda, e stabilisce	
	le modalità ed i termini per il versamento della quota di ca-	
	pitale sottoscritta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato, ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2, del codice civi-	
	le, e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di appli-	
	care le disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica-	
	zione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura de-	
	gli amministratori nel libro dei soci, dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera, e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	

	blea dei soci, in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	

	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	

	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio, che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 29.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	

	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte, o dei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o ten-	
	ti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, sen-	
	za l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazio-	
	ne;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie,	
	disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	

	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	m) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli, con comportamenti contrari od estranei	
	all'interesse della cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione od il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio, ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società; in difetto di tale	
	designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, del codice	
	civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	

	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art.2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi	
	dell'art.2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi, ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art.2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento, e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza, e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'organo amministrativo, ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo, ed al relativo rappresentante comune, si	
	applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto, e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali - in via generale - debbono considerare la	
	qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci, ai	
	fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore ri-	
	spetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	

	b. mediante aumento proporzionale del valore nominale delle	
	rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di	
	cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20, e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o	
	previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio, e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	

	sono indivisibili, e conseguentemente non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli	
	volontari, né essere cedute, senza l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote, deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo, con lettera racco-	
	mandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione, e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera, e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 17, e successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato, in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	

	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione, di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria, ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 18.	
	In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori,	
	qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci coope-	
	ratori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare	
	la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f)	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto, sottoporranno alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'assemblea	
	dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale, ove obbligatorio per legge, o l'assemblea lo ritenga	

	opportuno;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, od una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori, ed i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479 bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adu-	
	nanza, contenente l'ordine del giorno, ed il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano	
	presenti od informati della riunione tutti gli amministratori,	
	e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomen-	
	ti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	

	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assem-	
	blea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo	
	21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggio-	
	ranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si	
	applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, e, in assenza anche di questi, dalla persona de-	

	signata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico, o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci, ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	

	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La	
	convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, e, in ca-	
	so di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do vi intervengono tutti i consiglieri in carica, ed i sinda-	
	ci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, che deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	

	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori, o ad un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri, e precisando i contenuti,	
	i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'art.2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso od esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegia-	
	le nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunera-	
	zione della prestazione mutualistica, il ristorno, il confe-	
	rimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione od assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli am-	
	ministratori e al collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	

	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica, ed alle azioni che si intendo-	
	no intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso	
	di perdita temporanea, ai sensi dell'art.2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori, devono illustra-	
	re le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente, ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli, nei modi previsti dallo	
	art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio	
	sindacale, l'amministratore unico od il consiglio d'ammini-	
	strazione sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci,	

	e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla no-	
	mina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti, eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili, i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art.2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	

	approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti, in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società, e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i	
	sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari; possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	trollate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo	
	ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	

	2399 c.c. L'organo amministrativo può tuttavia rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazio-	
	ni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile,	
	ai sensi degli artt.2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale, sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, ed alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti di-	

	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nomi-	
	nato dal Collegio arbitrale della Camera di commercio di Car-	
	rara, che dovrà provvedere alla nomina entro un mese dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presi-	
	dente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sei mesi dalla nomina, in via	
	rituale, secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci, ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente ar-	
	ticolo 23, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Firmato: Fenga Orliana	
	Paciullo Katia	